

NOTE INFORMATIVE ESERCIZIO TEMPORANEO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI
STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019

L'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è regolato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206. "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

Relativamente ai prestatori stranieri provenienti da paesi in cui la professione è regolamentata l'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è ammesso in forma autonoma, comunque nel rispetto del limite massimo delle sette settimane che qualifica l'esercizio come temporaneo, esclusivamente ai prestatori in possesso del titolo di massimo grado emesso da organismi riconosciuti.

Per i titoli non di massimo grado, l'autorità competente procede con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 11, del citato d.lgs. 206/2007 che stabilisce: "in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica **prova attitudinale con oneri a carico dell'interessato**" (esercizi tecnici scelti dalla Commissione d'esame + Eurotest), in alternativa alla prova attitudinale l'autorità competente, valutato il percorso formativo, può ammettere il prestatore all'esercizio temporaneo della professione solo all'interno delle scuole di sci trentine, fino ad un massimo di sette settimane e sotto la vigilanza del direttore delle stesse analogamente a quanto avviene per l'allievo maestro di sci, qualifica professionale disciplinata dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge provinciale 20/1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci nella Provincia di Trento).

Per quanto riguarda i prestatori provenienti da paesi in cui la professione non è regolamentata l'esercizio temporaneo della professione di maestro di sci è ammesso, sempre fino ad un massimo di sette settimane, solo nel caso in cui il prestatore dimostri l'esperienza professionale, ossia di aver esercitato la professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La prova dell'esperienza professionale può essere data con la certificazione fiscale o previdenziale o le buste paga o la certificazione del datore di lavoro (documentazione fiscale attestante l'effettivo esercizio dell'attività) da cui sia chiaramente identificata l'attività professionale svolta come maestro di sci.

L'esperienza professionale deve inoltre, essere corredata dal titolo di formazione di cui è in possesso il prestatore. Il titolo di formazione è necessario per procedere con la verifica preliminare delle qualifiche professionali ai sensi dell'articolo 11, del citato d.lgs. 206/2007 che stabilisce: "in caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilità e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica **prova attitudinale con oneri a carico dell'interessato**" (esercizi tecnici scelti dalla Commissione d'esame + Eurotest).

L'autorità competente, valutato il percorso formativo, può ammettere il prestatore all'esercizio temporaneo della professione solo all'interno delle scuole di sci trentine, fino ad un massimo di sette settimane e sotto la vigilanza del direttore delle stesse analogamente a quanto avviene per l'allievo

maestro di sci, qualifica professionale disciplinata dall'articolo 29, comma 1 bis, della legge provinciale 20/1993 (Ordinamento della professione di maestro di sci nella Provincia di Trento).

Premesso quanto sopra, per la prossima stagione invernale 2018-2019 la documentazione richiesta sarà la seguente:

- dichiarazione preventiva del prestatore, obbligatoriamente firmata dal medesimo (maestro di sci) (art. 10, comma 1, d.lgs.206/2007);
- informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016, **debitamente firmata** dal prestatore (maestro di sci);
- copia di un documento di identità personale, **in corso di validità** e copia del **permesso di lavoro**, se cittadino proveniente da Stato non U.E. (art. 10, comma 2, lettera a) d.lgs. 206/2007);
- **copia del titolo abilitante**, autenticata dall'organismo che lo ha rilasciato (art. 10, comma 2, lettera c) d.lgs. 206/2007);
- copia del tesserino di riconoscimento per l'esercizio della professione nel Paese di provenienza **in corso di validità per la stagione di riferimento** (art. 10, comma 2, lettera c) d.lgs. 206/2007);
- copia della polizza assicurativa, in corso di validità, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della professione di maestro di sci, con l'indicazione dei massimali il cui ammontare dovrà garantire un'adeguata copertura assicurativa per il periodo di attività sul territorio provinciale (art. 10, comma 1, d.lgs. 206/2007);
- certificazione penale e dei carichi pendenti (data rilascio non antecedente ai sei mesi) - (art. 10, comma 2, lettera e) d.lgs.206/2007);
- dichiarazione del prestatore di avere le conoscenze linguistiche (lingua italiana) necessarie all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante **debitamente firmata** dal prestatore (maestro di sci) - (art. 7 d.lgs. 206/2007);
- certificazione dell'autorità competente attestante che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare l'attività di maestro di sci e che non gli è vietato esercitarla, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato (art. 10, comma 2, lettera b, d.lgs.206/2007).

se nello Stato di stabilimento la professione non è regolamentata:

- attestazione relativa al percorso formativo intrapreso per il riconoscimento di un titolo più qualificante o superiore a quello posseduto (art. 11, comma 4, lettera d) d.lgs. 206/2007);
- documentazione attestante l'esperienza professionale (art. 10, comma 2, lettera d) d.lgs. 206/2007).

La documentazione richiesta, a corredo della dichiarazione preventiva, compresa quella presentata per provare l'esperienza professionale (certificazione fiscale o previdenziale o buste paga o certificazione del datore di lavoro) dovrà essere tradotta in lingua italiana o in lingua inglese.

Si evidenzia che l'autorità competente ha 30 giorni, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del citato d.lgs. 206/2007, per valutare la dichiarazione preventiva e la documentazione allegata.